

Codice A1610B

D.D. 16 gennaio 2020, n. 8

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. TRAREGO VIGGIONA (VB) - Intervento: realizzazione nuovo locale autorimessa e deposito attrezzi. N.C.T. Fg. n. 9 mapp. 124. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 8

DEL 16/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. TRAREGO VIGGIONA (VB) - Intervento: realizzazione nuovo locale autorimessa e deposito attrezzi. N.C.T. Fg. n. 9 mapp. 124. Autorizzazione paesaggistica.

Il Dirigente del Settore A1610B Territorio e paesaggio;

vista l'istanza pervenuta da *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

Considerati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- legge regionale 32/2008;
- legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)

Fto Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it

Classificazione 11.100/1162/2019A/A16.000

(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 28117/A1610A del 07/11/2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Trarego Viggiona (Vb) – N.C.T. Fg. n. 9 mapp. 124
Intervento: Realizzazione nuovo locale autorimessa e deposito attrezzi.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Trarego Viggiona (Vb) in data 07/11/2019, con nota prot. 4201 del 04/11/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un nuovo locale accessorio pertinenziale al limitrofo fabbricato esistente con destinazione d'uso ad autorimessa e a deposito attrezzi agricoli, situato nel Comune di Trarego Viggiona (Vb),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Trarego Viggiona (Vb) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

Classif. 11.100/1162/2019A/A16.000

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) – (Territori coperti da Foreste e Boschi) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

tenuto conto che la realizzazione del fabbricato in questione si integra in maniera coerente con il contesto paesaggistico circostante in quanto è previsto il ricorso a tipologie architettoniche e all'uso di materiali propri della tradizione costruttiva locale,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Nome file	Impronta del documento informatico
1	<i>Istanza</i>	<i>Domanda.pdf</i>	<i>b83551ce35dbce63fd44939a b4087812849e8e96b898a458 2826897ceea7868f</i>
2	<i>Inquadramento progetto al Ppr</i>	<i>INQUADRAMENTO_PPR_PIEMONTE.pdf</i>	<i>5c5e409f428eb38ff07e61d7f4 5f432dfcf55e89511cfb6d5920 05a5e9f4079a</i>
3	<i>Tav 1 Pianta- Sezioni - Prospetti</i>	<i>MLTMRC81P10A940M-29092019- 0801_040_1_██████████_Pro getto_TAV_1.pdf</i>	<i>9706e988e94dd645d4659dc3 fd94cf9e4c08c097f0aba5430 aa8ac736e61de2a</i>

Classif. 11.100/1162/2019A/A16.000

4	Tav 2 Tavola Raffronto	MLTMRC81P10A940M-29092019- 0801_040_2_██████████_Pro getto_TAV_2.pdf	afef6b7fdf413ae66413787982 f1ad984cb609bad13ebd4cdf1 5087fdfa3bbf9
5	Relazione comunale	RELAZIONE_COMUNALE.pdf	6ce82428877ee87be5b722ce 3c0d2a8129d4451b26b89149 a1e1ea962d7dfa33
6	Relazione Paesaggistica	Relazione_paesaggistica.pdf	9929ef4317cde7dcf3db25d39 34900389cbf25c1f522415ecc 525ec0c9da002b
7	Relazione Tecnica	relazTecnica.pdf	f15284be2458c4967b673a2b 0bbeb05e51d6febabd041177 50771b404eb5be18

Il Funzionario Istruttore
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Novara, 23 DIC. 2019

alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
PEC: comunetraregoviggiona.vb@legalmail.it

Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

al Comune di Trarego Viggiona

PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BELLA
NOVARA VERBANO-CUSO OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. 15527 Class. 36.43.04/303.1 All

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE:

DESCRIZIONE:

Tutela paesaggistica / Tutela archeologica
TRAREGO VIGGIONA - (VB)

Bene e oggetto dell'intervento: Realizzazione nuovo locale autorimessa e deposito attrezzi
Indirizzo: località Redund. N.C.T. Foglio 9 mappale 124
data di arrivo richiesta 26/11/2019 (Vs prot. 29881 del 26/11/2019)
protocollo entrata richiesta n. 14433 del 27/11/2019

DATA RICHIESTA:

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO:

PROVVEDIMENTO:

DESTINATARIO:

Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PARERE VINCOLANTE
Regione Piemonte - Pubblico
Comune di Trarego Viggiona - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

TUTELA PAESAGGISTICA:

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti esprime **parere favorevole** alle opere proposte.

TUTELA ARCHEOLOGICA:

Si rappresenta, pregando di fornire precise istruzioni alla D.L., che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara - Tel +39.0321.1800-111 Fax +39.0321.630181

email: sabap-no@beniculturali.it - PEC: sabap-no@cert.beniculturali.it

Firmato digitalmente da GIOVANNI PALUDI in data 20/01/2020

Firmato digitalmente da STEFANIA CROTTA in data 20/01/2020